



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
MESSINA**



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE  
SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI  
ACCREDITATE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

- Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE modificano la direttiva 93/16/CE” che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2006 “ Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”;
- Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724), recante il “riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione dell’art.20, comma 3-bis, del D.Lgs.n. 368/1999, come modificato dall’art.15 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale 1 agosto 2005 recante “Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del..... ;
- Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Messina nella seduta del..... con la quale è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione;
- Considerato che è nell’interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- Tenuto conto è interesse generale delle strutture socio-sanitarie di essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
TRA**

L'UNIVERSITA' DI MESSINA rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30.08.1968 e domiciliato per la carica in Messina, Piazza Pugliatti 1, Codice Fiscale 80004070837

**E**

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2 LANCIANO-VASTO (CHIETI) con sede legale in Chieti Via Martiri Lancianesi n.17/19 C.A.P 66100, codice fiscale e Partita Iva 02307130696 (d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"), rappresentata dal Dott. Pasquale Flacco nato a Giuliano Teatino (CH) l'08/05/1956 e ivi residente in Via Piane n.43 in qualità di Direttore Generale f.f.;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art.1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art.2 – Tirocinante**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica in "Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva", il Dott. Marco Ardesia nato a Reggio Calabria il 14/08/1985 residente in via Delle Rimembranze n.19 CAP 89042 città Gioiosa Ionica (RC) Cod. Fiscale RDSMRC85M14H224Q cellulare 328/3821655 e-mail marco.ardesia@libero.it Medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in "Medicina Interna" dell'Università degli Studi di Messina (d'ora in poi denominato "tirocinante").

**Art.3 – Durata tirocinio**

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal ..... al.....  
Il tirocinante può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per una durata non superiore ai dodici mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

**Art.4 – Luoghi di tirocinio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale, le attrezzature e le strutture al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio.

**Art.5 – Modalità di svolgimento del tirocinio**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, i tirocinanti svolgeranno le loro attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.



## **Art.6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinio è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

## **Art.7 – Tutore**

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida di un tutore designato dal soggetto ospitante e di volta in volta comunicato al Direttore della scuola di specializzazione.

## **Art.8 – Comunicazione e accertamento della frequenza**

La comunicazione di inizio di tirocinio dovrà essere formalizzata dal soggetto promotore attraverso una comunicazione scritta, anche in forma digitale, da parte del Direttore della scuola di specializzazione comprendente i nominativi dei tirocinanti e del tutore universitario, l'anno di corso, il periodo di frequenza e gli obiettivi formativi da conseguire.

L'accertamento della regolare frequenza di tirocinio presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

## **Art.9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio**

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal dott.....(tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo).

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

## **Art.10 – Tutela assicurativa**

La copertura assicurativa è a carico dello specializzando.

## **Art.11 – Sicurezza**

Ai sensi di quanto previsto dall'art.37 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai medici in formazione specialistica in tirocinio, mentre il soggetto ospitante si impegna ad assicurare loro la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i medici in formazione vengono destinati e alla mansione assegnatagli.

## **Art.12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio**

Il soggetto ospitante assicura ai medici in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento in uso.

### **Art.13 – Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo i tirocinanti sono tenuti a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante i tirocinanti sono tenuti a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

### **Art.14 – Oneri finanziari**

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

### **Art.15 – Durata della convenzione**

La durata della presente convenzione è di anni uno con decorrenza dalla data della stipula.

### **Art. 16 – Norma Finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti.

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2  
LANCIANO – VASTO CHIETI  
DIRETTORE GENERALE f.f.  
(Dott.Pasquale Flacco)**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA  
IL RETTORE  
(Prof. Pietro Navarra)**

